

Milano, 27 maggio 2022

Spett.le

**Ministero dell'economia e delle finanze**

**Dipartimento del Tesoro**

**Direzione V - Ufficio II**

Via XX Settembre, 97

00187 – ROMA

*Inviata a mezzo posta elettronica a:*

[dt.direzione5.ufficio2@mef.gov.it](mailto:dt.direzione5.ufficio2@mef.gov.it)

[sabrina.monteporzi@mef.gov.it](mailto:sabrina.monteporzi@mef.gov.it)

Prot. n. 22/22

**OGGETTO: Risposta alla consultazione pubblica concernente due schemi di regolamento afferenti i requisiti di onorabilità e i criteri di competenza e correttezza dei partecipanti al capitale degli enti creditizi e delle imprese di investimento, previsti, rispettivamente, dal Testo unico bancario e dal Testo unico della finanza (di seguito “Schemi di regolamento”)**

Assosim ringrazia per l'opportunità di interlocuzione concessa e, dopo il confronto avuto con gli Associati, intende focalizzare il proprio contributo sugli aspetti che più preoccupano gli intermediari coinvolti.

Il primo aspetto attiene alla definizione delle situazioni impeditive al conseguimento del requisito di onorabilità in capo al partecipante al capitale: alcuni reati indicati come rilevanti - quali ad

esempio usura, anatocismo e reati tributari - sono sanzionati penalmente solo in Italia, determinando così, di fatto, una condizione di sostanziale discriminazione rispetto ad altri paesi europei. Nell'auspicio che si possa giungere quanto prima a un'armonizzazione a livello UE delle sanzioni al riguardo applicabili, si chiede l'espunzione dall'elenco di tutti i reati puniti penalmente nel solo territorio nazionale.

Il secondo aspetto di interesse riguarda il criterio di correttezza e, più in particolare, la possibilità prevista che lo stesso non sia riconosciuto o possa essere perso anche in assenza di una condanna definitiva o in conseguenza del mero avvio di indagini o procedimenti penali.

L'art. 4 di entrambi gli Schemi di regolamento in consultazione, rubricato "Criteri di correttezza dei partecipanti al capitale", dispone infatti che ai fini della valutazione del criterio in discorso siano, tra le altre cose, prese in considerazione "condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti oppure a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili [omissis]....indagini e procedimenti penali in corso".

Si ritengono tali previsioni incostituzionali: sebbene sia esplicitamente stabilito al successivo art. 5 che tali circostanze non comportano l'automatica inidoneità del partecipante al capitale, è indubbio che esse si pongano in contrasto con la presunzione di innocenza, un principio costituzionale la cui importanza è stata ribadita con fermezza anche nell'ambito della più recente riforma della giustizia civile e penale<sup>1</sup>. Si chiede pertanto l'espunzione di tali previsioni dai due schemi e la revisione in tal senso anche delle disposizioni sui requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali di cui al DM 169/2020.

Sempre in materia di valutazione della correttezza, pare opportuno ricordare che alcuni dei parametri di valutazione proposti (quali ad esempio, gravità dei fatti commessi o contestati, frequenza dei comportamenti, fase del procedimento penale, livello di cooperazione con l'autorità

---

<sup>1</sup> Come noto, l'art. 2 del D.Lgs. 188/2021 (c.d. decreto Cartabia) dispone che "è fatto divieto alle autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta ad indagini o l'imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili".

di vigilanza) potrebbero essere coperti da segreto, anche istruttorio. In tali circostanze, l'organo competente per la valutazione potrebbe non avere accesso a elementi di prova documentali (soprattutto ove nei relativi procedimenti siano coinvolti soggetti terzi). Si propone pertanto di esplicitare la possibilità per l'organo competente di basare la propria valutazione sulle autocertificazioni del partecipante al capitale, ferma ovviamente restando la possibilità di tenere in debita considerazione ogni altra informazione, di pubblico dominio, disponibile in pubblici registri.

L'ultimo aspetto di interesse, che caratterizza entrambi gli Schemi di regolamento, riguarda i parametri di valutazione della competenza del partecipante al capitale (art. 6).

Tra di essi figura la valutazione de "l'ammontare della partecipazione e il grado di influenza sulla gestione dell'intermediario che il partecipante al capitale può o intende esercitare". A parere della scrivente tale parametro, che pure - come previsto esplicitamente dalla norma - deve applicarsi secondo proporzionalità, implica tuttavia un esercizio di analisi basato necessariamente solo su mere congetture a carattere previsionale e questo porrebbe in capo all'organo competente per la valutazione un eccessivo margine di discrezionalità. Anche in questo caso, si chiede dunque l'eliminazione da entrambi gli Schemi di regolamento del parametro dall'elenco dei criteri per la valutazione delle competenze del partecipante al capitale.

Si resta a disposizione per un confronto più approfondito sui temi portati all'attenzione di codesta Autorità e si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Il Segretario Generale  
Gianluigi Gugliotta

